

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1132

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(SIRCHIA)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti

Presentato il 30 giugno 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, riguardante il regime fiscale del « biodiesel ». In particolare è previsto che il contingente annuo di bio-

diesel esente da accisa venga elevato da 125.000 a 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, che viene a sostituire il progetto-pilota in vigore fino al 30 giugno 2001.

Il comma 3 del medesimo articolo consente inoltre che tra i soggetti beneficiari delle quote di biodiesel esente afferenti il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001,

vengano ripartite, proporzionalmente alle relative quote, purché vengano immesse in consumo, nel suddetto periodo, le quote residuali dei due precedenti periodi annuali. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

L'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, ricalcando la formulazione del suddetto comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che i quantitativi di biodiesel esenti da accisa non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999, 1° luglio 1999-30 giugno 2000 e 1° luglio 2000-30 giugno 2001 vengano ripartiti tra i soggetti beneficiari, proporzionalmente alle relative quote, purché immessi in consumo entro il 30 settembre 2001. Rispetto alla disciplina già contenuta nel citato comma 3, la novità è costituita dall'inclusione del periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001 nell'ambito temporale al quale si riferiscono i quantitativi non assegnati e nell'estendere al 30 settembre 2001 il termine ultimo entro il quale deve peraltro avvenire l'immissione in consumo dei quantitativi stessi.

Il trend incrementativo del prezzo del petrolio, con il conseguente aumento del prezzo dei carburanti e dei combustibili, inducono, poi, alla proroga dell'agevolazione d'aliquota, già prevista dall'articolo 24 della legge n. 388 del 2000. Con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, pertanto, è stata prevista un'estensione del detto regime agevolativo fino al 30 settembre 2001, tenuto conto dell'attuale quadro di compatibilità finanziaria.

Con il comma 3 dello stesso articolo 1 viene mantenuta fino al 30 settembre 2001 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nel riscaldamento delle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni riconducibili allo svolgimento di attività agricole, prevista dall'articolo 24, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 30 giugno 2001.

Quanto alle modalità di erogazione del beneficio, la disposizione in esame, nel

richiamare il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, fa in realtà riferimento al regolamento di cui decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, entrato in vigore il 1° gennaio 2001, che contiene le norme regolamentari concernenti le modalità di erogazione delle agevolazioni per l'agricoltura, in sostituzione della disciplina prevista dal comma 127 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 4 dell'articolo 1 mantiene fino al 30 settembre 2001 la riduzione del 40 per cento, già prevista fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 24, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, fissata in via ordinaria in lire 24,2 al metro cubo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Conseguentemente l'aliquota in questione risulta essere pari a lire 14,52 al metro cubo.

Con i commi da 5 a 8 dell'articolo 1, si dispone la proroga, fino al 30 settembre 2001, della riduzione, nella misura di lire 100.000 per mille litri, dell'aliquota normale di accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie esercenti attività di trasporto di persone, già prevista, fino al 30 giugno 2001, dall'articolo 25, commi 1 e 2, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e si prevede, altresì, che con decreto ministeriale possa essere variata l'entità della predetta riduzione in relazione all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio.

Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto conferma fino al 30 settembre 2001 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo (lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese), già

previsto fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000.

Tale riduzione si aggiunge a quella introdotta in via permanente, pari a lire 200 per litro per il gasolio e a lire 258 al chilogrammo per il gpl, prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.

L'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 stabilisce per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 l'aumento di lire 30 dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse o con energia geotermica. Tale sconto si aggiunge a quello già stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che sarebbe quindi il solo ad applicarsi in tali fattispecie, a decorrere dal 1° luglio, ove non venisse emanato un provvedimento legislativo diretto al mantenimento del suo incremento.

Con il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame viene appunto confermato, fino al 30 settembre 2001, il predetto ulteriore sconto di lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 2 del decreto concerne il gas metano utilizzato come combustibile per usi civili, per il quale la vigente normativa collega il trattamento fiscale alle tariffe, articolate per tipologie di usi, previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986.

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con delibera n. 237 del 28 dicembre 2000, ha disposto l'abrogazione implicita del predetto provvedimento CIP, la soppressione dell'attuale differenziazione delle tariffe secondo l'uso del gas e l'istituzione a decorrere dal 1° luglio 2001 di

un sistema tariffario articolato per fasce di consumo.

Con l'articolo 2, pertanto, atteso lo stretto collegamento tra trattamento fiscale e tariffe, si intende far sopravvivere, ai soli fini fiscali, fino al 30 settembre 2001, le tariffe T1 e T2 previste dal citato provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

Con l'articolo 3 del decreto si dettano disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA per l'anno 2001, in attesa della prossima emanazione di un più articolato quadro normativo specificamente rivolto a regolare in modo organico la materia.

In ordine all'articolo 4 occorre osservare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nello stabilire, all'articolo 85, comma 26, nuove disposizioni sulla concedibilità, da parte del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali non coperti da brevetto, ha previsto che la disciplina innovativa trovi applicazione a partire dal 1° luglio 2001.

Il differimento della decorrenza di dette disposizioni rispetto al termine di entrata in vigore della stessa legge finanziaria era motivato dalla opportunità di preparare operatori e opinione pubblica alla introduzione di un sistema che non prevede più la totale gratuità dei farmaci di classe a), ponendo a carico dell'assistito l'eventuale differenza fra prezzo pubblico e prezzo medio ponderato dei medicinali di uguale composizione aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico.

In relazione a tale esigenza si prevedeva che entro il 15 aprile 2001 il Ministero della sanità, previo accertamento da parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 sopra citato e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblicasse nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei farmaci assoggettati alla nuova disciplina, con l'indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo.

A tali adempimenti ha regolarmente provveduto la competente Direzione gene-

rale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità, pubblicando nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 aprile 2001 un primo comunicato nel quale erano indicate le modalità applicative dell'articolo 85, commi 26 e 28, della legge n. 388 del 2000, e in data 7 giugno 2001 un secondo e definitivo comunicato in cui sono elencati i principi attivi e le forme farmaceutiche interessati alla nuova disciplina, nonché, analiticamente, le singole specialità medicinali, con la specificazione del prezzo massimo di rimborso (calcolato sulla base media ponderata prevista dalla norma), del prezzo in vigore dal 1° luglio 2001 (già calcolato con la *tranche* di adeguamento al prezzo medio europeo, prevista dalla legge n. 449 del 1997) e della quota da porre a carico del paziente (nel caso in cui il prezzo del medicinale risulti superiore a quello massimo di rimborso).

Ciò posto, con il comma 1 dell'articolo 4 del decreto, al fine di contenere l'aumento della spesa farmaceutica, si prevede anzitutto il differimento al 1° gennaio 2002 dell'applicazione della quarta *tranche* di adeguamento del prezzo dei medicinali al prezzo medio europeo.

Conseguentemente, con il comma 2 del medesimo articolo, viene differito di due mesi il termine di entrata in vigore della

nuova disciplina di rimborso dei farmaci non coperti da brevetto di uguale composizione, per consentire all'Amministrazione di ricalcolare i prezzi di riferimento e le quote a carico degli assistiti.

L'articolo 5 del decreto dispone il differimento al 1° gennaio 2002 dell'entrata in vigore della disciplina sul contributo unificato per le spese di giustizia, destinato a sostituire per i procedimenti civili e amministrativi una pluralità di tributi (fra cui imposta di bollo, tassa di iscrizione a ruolo e diritti di cancelleria). Tale differimento è dovuto a ragioni d'ordine tecnico-amministrativo legate all'avvio di necessari strumenti convenzionali destinati ad includere la rete dei rivenditori dei generi di monopolio nel novero dei soggetti presso cui sarà possibile versare il contributo in questione; sono attualmente in corso ed in via di definizione le procedure per il raggiungimento degli accordi con i rappresentanti della categoria interessata.

Con l'articolo 6 si provvede ad individuare la necessaria copertura occorrente a fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle citate disposizioni.

L'articolo 7 contiene la disposizione relativa alla data di entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

ARTICOLO 1.

Comma 1.

La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico dell'Era-rio rispetto a quanto già previsto.

Comma 2.

Il costo della proroga dello sgravio sui prodotti per autotrazione (benzina e gasolio lire 50 al litro; gpl lire 50 al chilogrammo; metano lire 16,67 al metro cubo) e sui prodotti per riscaldamento (gasolio lire 100 al litro; gpl lire 100 al chilogrammo; metano per uso civile lire 33,67 al metro cubo), nonché sulle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, è complessivamente stimato in un importo pari a lire 721 miliardi circa, valutazione cui si è pervenuti utilizzando una stima dei consumi che si verificheranno nel trimestre interessato dalla proroga (si vedano le tabelle A e B allegate).

Comma 3.

Il costo della proroga dell'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nel riscaldamento delle serre è stimabile in lire 5 miliardi circa (si veda la tabella C allegata).

Comma 4.

Il costo della proroga della riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano impiegato in usi industriali è stimabile in lire 34 miliardi circa (si veda la tabella D allegata).

Commi 5 e 6.

Il costo della proroga della riduzione di lire 100 al litro dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di trasporto merci e persone è stimabile in lire 160 miliardi circa (si veda la tabella E allegata).

Comma 7.

L'eventuale rideterminazione della riduzione di imposta prevista al comma 5 non dovrebbe determinare oneri superiori a lire 25 miliardi in considerazione del verosimile andamento atteso del prezzo del gasolio nel trimestre di riferimento.

Comma 8.

La disposizione prevede modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7 e pertanto non comporta di per sé oneri.

Comma 9.

Il costo della proroga dell'aumento della riduzione minima di prezzo sul gasolio e sul gpl utilizzato in particolari zone geografiche del Paese è stimabile in lire 11 miliardi (si veda la tabella F allegata).

Comma 10.

L'onere finanziario concernente la proroga dello sconto di lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato da biomasse e con energia geotermica viene stimato in 4 miliardi di lire, tenuto conto che l'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva previsto, per un semestre, tale onere pari a 8 miliardi di lire.

L'onere per l'erario derivante dal presente articolo è pari a lire 960 miliardi.

ARTICOLO 2.

La disposizione di cui all'articolo 2 non comporta oneri per l'Erario.

ARTICOLO 3.

La disposizione non comporta effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4.

In base alla legge n. 449 del 1997, l'adeguamento del prezzo dei medicinali al PME è previsto in sei *tranche*, con un incremento per *tranche* che risulta pari al 2,9 per cento.

Tenuto conto che, sulla base dei dati del 1° trimestre 2001 rispetto a quelli del 1° trimestre 2000, l'incremento della spesa farmaceutica è risultato pari a + 30,6 per cento (+ 1.300 miliardi), la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 è stimata in circa 22.750 miliardi di lire.

Il blocco della *tranche* comporta, pertanto un minore incremento di spesa per un importo di circa lire 330 miliardi per il periodo luglio-dicembre 2001.

Il differimento di due mesi (dal 1° luglio al 1° settembre) della nuova disciplina di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto comporta una maggiore spesa di circa lire 40 miliardi (essendo

stimabile in circa lire 250 miliardi su base annua il risparmio conseguibile dall'applicazione della disciplina, dopo le verifiche di legge effettuate dall'amministrazione).

ARTICOLO 5.

La disposizione non provoca effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

ARTICOLO 6.

Le stime riportate nelle note tecniche relative a ciascuno degli articoli del presente decreto conducono alla necessità di attivare una copertura finanziaria complessiva per l'intero provvedimento pari a circa lire 960 miliardi.

È possibile individuare quale fonte, seppure parziale, di copertura del provvedimento il maggior incasso affluito all'erario a titolo di IVA in conseguenza del divario tra il prezzo del petrolio greggio (espresso in lire) verificato nel primo semestre e quello atteso.

Il quadro macroeconomico di riferimento utilizzato per formulare le previsioni iniziali del bilancio dello Stato per l'anno 2001 indicava, per il medesimo anno, un prezzo medio annuo atteso di 25 dollari per barile di greggio (prezzo cif) con un tasso di cambio lira/dollaro pari a 2.035,13, prevedendo quindi un prezzo di circa 50.878 lire per un barile di petrolio. A fronte di tale previsione, nel corso del primo semestre, si sono verificati: *a*) un prezzo espresso in dollari costantemente superiore alle attese; *b*) una dinamica del tasso di cambio sfavorevole alla nostra moneta. Ai fini della stima della maggiore IVA conseguentemente incassata è opportuno però fare riferimento alla struttura dei costi industriali relativi ai singoli prodotti energetici implicitamente assunti per coerenza al quadro macroeconomico adottato. Pur nella consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono, in un determinato momento, tra il prezzo del barile di greggio e il costo industriale di ciascuno specifico prodotto, l'analisi delle dinamiche storiche delle suddette variabili porta ad individuare, ed a fare proprie ai fini della metodologia di stima, la seguente griglia di valori:

Costo medio industriale di alcuni principali prodotti energetici implicitamente sotteso alle previsioni iniziali:

Benzina super	617,5	L./litro
Benzina verde	615,8	L./litro
Gasolio auto	584,8	L./litro
Gasolio riscaldamento	547,3	L./litro
GPL auto	497,2	L./kg.
GPL riscaldamento	497,2	L./kg.

Confrontando, per ciascun prodotto, il costo medio atteso con quello verificato nel primo semestre dell'anno (fonte: Ministero delle attività produttive) e tenendo conto delle quantità di ciascun prodotto immesse in consumo, anche prevedendo le quantità relative all'intero mese di giugno, è possibile stimare la maggiore IVA incassata e non prevista nel corso del periodo considerato. In particolare, il maggiore gettito acquisito risulta stimato pari a lire 725 miliardi circa.

TABELLA A.

ARTICOLO 1 - COMMA 2

applicata al consumo previsto per il terzo trimestre 2001
per i principali prodotti petroliferi

Previsione (Census) (*) dei consumi per il terzo trimestre 2001 (in milioni)

	Benzina Super	Benzina Verde	Gasolio Auto	Gasolio Risc.	Gpl Auto	Gpl Risc.	Metano Auto	Metano usi civili
	(50 lire al litro)							
Consumi Lug.-Set.	945	4.662	5.684	473	355	370	111	1.529
Minor gettito (mld. lire)	47,247	233,113	284,198	47,316	17,732	37,042	1,855	51,483

Totale minor gettito: 720 miliardi di lire circa.

(*) Previsione corretta in base ai dati registrati nel primo quadrimestre dell'anno (Fonte M.I.C.A.). Per il metano, la correzione fa riferimento ai consumi registrati nel 2000.

TABELLA B.

ARTICOLO 1 - COMMA 2

Emulsione con oli da gas usata come carburante e come combustibile per riscaldamento

aliquota DL 268/2000	513.693 lire/000 litri;
nuova aliquota	474.693 » »
differenza (incentivo economico)	39.000 » »
Consumo stimato (luglio-settembre 2001)	14 milioni di litri
Onere derivante dalla proroga dell'aliquota	547 milioni di lire

Emulsione con olio combustibile denso BTZ usata come combustibile per riscaldamento

aliquota DL 268/2000	96.154 lire/000 kg;
nuova aliquota	57.154 » »
differenza (incentivo economico)	39.000 » »
Consumo stimato (luglio-settembre 2001)	5 milioni di kg.
Onere derivante dalla proroga dell'aliquota	207 milioni di lire

Il mancato incasso erariale è stimabile in circa 754 milione di lire

Stima dei consumi su dati Unione Petrolifera del 5-6-2001 (la densità dell'emulsione è pari a 0,855).

TABELLA C.

ARTICOLO 1 - COMMA 3

Periodo 1° luglio-30 settembre 2001 (ipotesi di ulteriore proroga dell'esenzione):

Consumo gasolio agricolo serre (circa il 15 per cento del consumo globale) pari a circa 375.000.000 litri annui (di cui 281.250.000 litri per il florovivaismo e 93.750.000 litri per le altre serre).

Agevolazione pari al 10 per cento dell'aliquota normale (739,064 lire/litro) per il florovivaismo serre: 73,906 lire/litro

L'esenzione dall'accisa per il periodo 1° luglio-30 settembre 2001 comporterebbe per il settore del florovivaismo serre un onere di circa 5 miliardi di lire.

TABELLA D.

ARTICOLO 1 - COMMA 4

24,20 lire/mc	aliquota vigente gas metano usi industriali
14,52 lire/mc	aliquota ridotta del 40 per cento
9,68 lire/mc	differenza di aliquota
5.309 milioni mc	previsione di consumo metano usi industriali per il 3° trimestre 2001
51 miliardi lire	perdita di gettito per l'intero settore industriale (3° trimestre 2001).

Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 per cento (fonte SNAM), la perdita di gettito sarebbe pari a circa 34 miliardi di lire per il 3° trimestre 2001.

TABELLA F.

ARTICOLO 1 - COMMA 9

Proroga della riduzione di lire 50 sui prodotti per riscaldamento (zone montane)

Prodotto	Stima della minore entrata derivante dalla proroga della riduzione su alcuni prodotti petroliferi per il periodo luglio-settembre 2001 (zone montane)				
	Stima dei consumi Lug.-Set. 2001	Sconto sul prezzo complessivo	Minore introito accisa	Minore introito IVA	Minore introito
Milioni di litri o Kg.					
Gasolio riscaldamento	165	50	7	1	8
Gpl combustione	51	50	2	0	3
	Costo aggiuntivo zone montane		9	2	11

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127).

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

ART. 9 – *(omissis)*. – 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può avvalersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001

Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visti gli articoli 21, 24, 25 e 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e per l'effetto avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini concernenti l'adeguamento alla media europea dei prezzi dei medicinali e la decorrenza delle nuove modalità di rimborso ai farmacisti dei medicinali stessi;

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, in attesa della definizione delle relative procedure tecnico-ammini-

strative, con particolare riguardo a quelle destinate ad agevolare il più possibile le modalità di versamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di accise).

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di « biodiesel » esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purchè vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di « biodiesel » esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999, 1° luglio 1999-30 giugno 2000 e 1° luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,

termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio

usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

ARTICOLO 2.

(Disposizione concernente il settore del gas metano).

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n.37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001.

ARTICOLO 3.

(Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001).

1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

ARTICOLO 4.

(Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica).

1. È differita al 1° gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il termine del 1° luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 1° settembre 2001.

ARTICOLO 5.

(Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria ».

ARTICOLO 6.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 13.381 milioni;

b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;

c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;

d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;

e) Ministero dei trasporti: lire 16.200 milioni;

f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;

g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni;

h) Ministero della sanità: lire 42.540 milioni;

i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180 milioni;

l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

SIRCHIA, *Ministro della sanità.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0001900